

**ATTO N. 7****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****VISTI**

- l'art. 13 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007;
- l'art. 15 co. 3 del Regolamento di Previdenza che, ai fini del cumulo pensione altri redditi da lavoro, stabilisce che il limite di 20.000 euro, di cui ai co. 2 e 5, riferito al 1° gennaio 2009, è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti ISTAT;
- l'art. 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto - a decorrere dal 1 luglio 2022 - il passaggio delle funzioni previdenziali svolte dall'INPGI, in regime sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, all'INPS;

CONSIDERATO

- che il D.M. 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021) del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito:
 - all'art. 1 che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021;
 - all'art. 2 che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

TENUTO CONTO

- che tali parametri sono adottati annualmente anche ai fini dell'adeguamento dei limiti in materia di cumulo della pensione con altri redditi da lavoro autonomo e dipendente;
- che il limite cumulabile dei redditi da lavoro autonomo e dipendente previsto dall'art. 15 del Regolamento per l'anno 2021 era pari ad € 22.524,13;

CONSIDERATO

- che con delibera n.27 del 23 giugno 2021, il predetto limite è stato rideterminato in euro 5 mila annui lordi per le pensioni di importo eccedente il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario, vigente nell'anno precedente. Per le pensioni di importo inferiore, invece, il limite di cumulo è stato fissato in euro 22 mila annui lordi;
- che gli effetti delle misure contenute nel predetto provvedimento –

approvate dai Ministeri vigilanti – tra cui la modifica in tema di cumulo, sono stati sospesi con l'atto n.2 dell'11 gennaio scorso;

RITENUTO

opportuno, in attesa che i Ministeri vigilanti si esprimano in ordine alla conferma o alla revoca della predetta delibera n.27, comunque procedere, anche se in via provvisoria e fermo restando l'eventuale modifica a seguito dell'esito delle predette valutazioni ministeriali, all'adeguamento, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, dell'attuale tetto in materia di cumulo pari nel 2021 a euro 22.524,13;

UDITA

la relazione della Presidente;

DELIBERA

di stabilire - in via provvisoria, in attesa dei chiarimenti ministeriali circa l'efficacia delle misure contenute dell'atto n.27 del 23 giugno 2021, e fermo restando l'eventuale modifica a seguito dell'esito degli stessi - che per l'anno 2022 (limitatamente al periodo gennaio/giugno, sulla base delle considerazioni espresse nelle premesse del presente atto) il limite di cumulo della pensione, con altri redditi da lavoro autonomo e dipendente, rivalutato secondo l'indice provvisorio dell'1,7%, è pari a € 22.907,04.

Delibera letta, approvata seduta stante.

